

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 13 LUGLIO 1950

(42ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Provvedimenti in difesa dell'apicoltura »
(N. 425) (Di iniziativa del senatore Boeri ed altri):

DI ROCCO, <i>relatore</i>	319 e <i>passim</i>
SPEZZANO	328 e <i>passim</i>
MEDICI	332 e <i>passim</i>
ROCCO	333 e <i>passim</i>
CARELLI	333
TARTUFOLI	334
MENGI	335
PIEMONTE	335

La riunione ha inizio alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Allegato, Braschi Carbonari, Carelli, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Guarienti, Lanzara, Lanzetta, Medici, Menghi, Milillo, Piemonte, Ristori, Rocco, Salomone, Spezzano e Tartufoli.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, senatore Canevari.

LANZETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Provvedimenti in difesa dell'apicoltura »
(N. 425) (Di iniziativa del senatore Boeri ed altri).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in difesa dell'apicoltura », di iniziativa del senatore Boeri ed altri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare, il relatore senatore Di Rocco.

DI ROCCO, *relatore*. Onorevoli colleghi. L'apicoltura è una delle più interessanti attività dell'uomo che, mentre nella mirabile organizzazione della famiglia di questi industri animalletti trova fonte di ispirazione per sentimenti di solidale laboriosità, ne ricava, dalle cure che vi prodiga e dai capitali che impiega, prodotti non solo remunerativi dal lato economico ma utilissimi per il soddisfacimento di sue molteplici necessità.

Il miele è alimento sano, nutriente e prelibato; racchiude preziose proprietà medicinali, è impiegato in molti usi domestici e industriali. Molteplici e svariati sono anche gli usi della cera: nella stessa apicoltura per la confezione dei fogli cerei, nel culto, nell'arte, nella cosmesi ecc.

La stragrande diversità di clima e di flora del nostro Paese fa sì che ogni regione e provincia vanta specialità pregevolissime di mieli fini e di lusso. Perciò le caratteristiche merceologiche

logiche delle numerose qualità di miele italiano sono molto varie, ma tutte concorrono a formare di questo nostro prodotto una merce apprezzata e preferita dovunque riesca a penetrare.

Anche la cera italiana presenta caratteristiche pregevolissime ed è giustamente apprezzata all'interno ed all'estero.

Ma l'apicoltura offre un altro aspetto da considerarsi prevalente su quello di semplice allevamento più o meno redditizio. Ed è l'aspetto agricolo.

Apicoltura ed agricoltura sono gli estremi di un rapporto indissolubile di mutualità stabilito e voluto dalla natura (Zappi Recordati).

Le api per la raccolta del nettare e del polline dai fiori, mentre provvedono ai bisogni della loro esistenza adempiono all'impollinazione facilitando e rendendo possibile la fecondazione incrociata che è la forma prediletta dalla natura per assicurare le migliori qualità alla progenie. Linneo scrisse che « natura aborret ~~ta~~ nuptiis consanguineis ».

La maggior parte delle piante agrarie sono entomofile e i loro fiori sono conformati in modo da richiedere l'impollinazione da insetti di piccola mole come api e vespe. Fra gli insetti visitatori degli alberi da frutto per oltre il 70 per cento sono le api domestiche e per talune specie (pesco, albicocco, mandorlo) i pronubi sono rappresentati dalle api per il 73 per cento (Manaresi).

Nei frutteti dove si tiene un apiario si è constatata una produzione di frutta più abbondante e di migliore qualità sia come forma ed aspetto che come vigore riproduttivo.

In Italia dove la frutticoltura riveste grande importanza e ancora dovrà rivestirne per il futuro, l'associazione fra l'apiario e il frutteto vuol dire migliorare e mantenere produttivo uno dei cespiti più interessanti della nostra agricoltura.

L'attività degli studiosi è rivolta anche alla funzione pronuba delle api nella praticoltura per la produzione di semenzime di ottime qualità rigenerative. Si ha di mira la formazione di api ad apparato boccale adatto alla

conformazione dei fiori delle piante foraggere e alla fissazione di piante prative a fiore adatto alla conformazione boccale dell'ape (trifoglio delle api).

Ove si considerino attentamente questi rapporti fra api e piante e i benefici che ne derivano alla produzione agricola, apparirà pienamente giustificata l'affermazione che l'apicoltura deve ritenersi attività d'interesse nazionale di cui bisogna difenderne l'esistenza e favorirne l'incremento con ogni mezzo compreso quello dell'esonero fiscale dell'esercizio di essa.

L'APICOLTURA IN ITALIA.

Conosciuta e praticata fin dalle più remote antichità, l'apicoltura in Italia è passata attraverso alterne vicende di floridezza e di depressione. Tenuta in grande onore dai Romani ebbe importanza anche sotto i barbari. Gli arabi in Sicilia non furono da meno e i loro scrittori ricordano la produzione del miele a Malta, a Caltagirone, a Montalbano.

La comparsa dello zucchero di canna e il diffondersi dell'uso della carta e dell'inchiostro segnano la decadenza dell'apicoltura che verso il 1600 si avvia a ridursi, come di fatti si riduce nei secoli successivi, una pratica disprezzabile usata quasi unicamente dai villani.

In tanto abbandono non mancarono fortunatamente sprazzi di luce ed oasi di pace dove l'apicoltura fiorisse e che provocarono una ripresa degli studi sull'ape nei quali l'Italia, con Rucellai, Redi, Malpighi, Re ecc., tiene un posto d'onore.

Si arriva così fino alla metà del secolo scorso quando col perfezionamento dell'arnia per opera del Langstroth e del De Berlepsch, ispiratisi ai nostri georgici, anche l'apicoltura nostra viene risospinta verso un avvenire migliore. Sorgono associazioni, si fondano giornali, si indicano congressi e si fanno lodevoli sforzi per diffondere i buoni metodi apistici. Nel 1872 si ha una prima statistica ufficiale sulla consistenza del patrimonio apistico nazionale e sul numero degli apicoltori.

Risultarono esistenti a quell'epoca:

apicoltori 14.497; alveari 95.967 di cui 6.728 razionali e 89.239 rustici.

I dati sono insufficienti, tuttavia la statistica eseguita sta a dimostrare l'interessamento del Governo, agli albori dell'apicoltura razionale.

Bisognerà attendere fino al 1929 per avere un vero e proprio censimento dell'apicoltura. Successivamente, nel 1933, l'organizzazione professionale degli apicoltori eseguì un'indagine per accertare le modalità di esercizio dell'apicoltura e l'entità e le caratteristiche della sua produzione e, infine, anche l'U.N.S.E.A. nel 1948, pubblica nel suo « Bollettino mensile di informazioni » i dati del nostro patrimonio apistico che indicano, solo approssimativamente, la consistenza dell'apicoltura e l'entità della produzione di miele e di cera ottenuta nel 1947.

Prima di riportare i dati dei tre censimenti non sarà inutile dare alcuni cenni sul modo come si svolge l'apicoltura in Italia per trarne le necessarie deduzioni in rapporto alle finalità che si propone il presente disegno di legge.

In Italia si riscontrano diverse varietà di api, ma prevale ed è distribuita in tutto il territorio, comprese le isole, l'*apis ligustica* detta anche ape italiana. Fanno eccezione zone limitatissime della Liguria, della Venezia Tridentina e Giulia e della Sicilia.

L'ape ligustica viene considerata a ragione la migliore del mondo: robusta, lavoratrice infaticabile, molto docile non abbandona il favo durante la manipolazione rendendo agevole l'esame dei favi ed evitando alla covata i danni del raffreddamento. Non ha molta tendenza alla sciamatura, sa lottare contro i suoi nemici, si difende bene dal saccheggio e presenta particolare resistenza contro le malattie e in specie — si ritiene — contro la peste. Le regine sono ottime depositrici. Per tutte queste caratteristiche, l'ape ligustica è effettivamente la migliore dal punto di vista produttivo e nell'impianto degli apiari deve essere preferita per formare la base delle intraprese apistiche.

È evidente che essa, non essendo superata da nessun'altra, deve essere difesa e mantenuta esente da inquinamenti con altre varietà.

Le notizie raccolte dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria per l'anno 1948 ci fanno conoscere che durante tale annata si registra una notevole ripresa nella produzione di api

regine calcolate nella bella cifra di 12.500 soggetti di cui 5.000 sono stati esportati all'estero.

Date le qualità della « ligustica » prevalente nel Paese, questa interessante attività potrebbe avere ancora maggiore sviluppo se non fosse gravemente ostacolata dalla recente comparsa di talune gravi malattie infettive come l'acariosi, che richiedono un sollecito intervento legislativo in difesa dell'apicoltura.

Dall'annuario dell'Economia Agraria Italiana riportiamo le seguenti notizie sullo svolgimento dell'apicoltura nostrana.

Nell'apicoltura italiana prevalgono le piccole e medie imprese a carattere familiare e gli alveari posseduti da ciascun allevatore sono in media 5-7 con minimo di 3-4 e massimo di 16,1.

La produzione del miele è molto aleatoria perchè legata all'ambiente e all'andamento stagionale; di solito la produzione dell'alveare ha inizio al 2° anno dell'impianto.

La produzione media per alveare in efficienza e ad impianto razionale è stata, nel biennio 1947-48, di kg. 10-12 e per gli alveari villici, da 4 a 7 chilogrammi. La produzione della cera può calcolarsi in kg. 0,200-0,300 per alveare razionale e in kg. 2 a 3,5 per alveare rustico.

La nostra apicoltura, in rispondenza allo stato del suo progresso tecnico è caratterizzata da alti costi di produzione sui quali pesano rilevanti spese d'impianto.

Sulla fine del 1947 le importazioni di miele si sono fatte più sensibili abbassando i prezzi del prodotto nazionale. Prima della guerra il consumo del miele aveva carattere industriale, successivamente si è spostato verso quello alimentare, ma alla fine del 1947 si nota una restrizione nell'uso alimentare. La produzione della cera è di entità trascurabile di fronte agli svariatissimi usi ai quali viene adibita. La sua produzione è perciò meno interessata ai problemi del commercio con l'estero.

I prezzi del miele hanno oscillato nel 1947 tra lire 500-600 al chilogrammo per quelli centrifugati e da lire 400-500 per quelli trachiatati.

Nell'ultimo trimestre del 1947 c'è stata una rapida caduta del mercato: per i primi

i prezzi sono scesi alle lire 300-350 a chilogrammo e per i secondi a lire 270-300. Una ulteriore caduta si è verificata verso la fine del 1948 allorchè i prezzi sono scesi a lire 200-250 a chilogrammo per i mieli centrifugati comuni e a lire 150 ed anche meno per quelli torchiati.

La cera, nel 1947, ha quotato il prezzo di lire 600-650 per chilogrammo alla produzione e per partite da kg. 1 a 50 e il mercato si è mantenuto sostenuto anche nel 1948.

Fra le cause più importanti della continua depressione dei prezzi del miele sono da indicarsi: la maggiore disponibilità di zucchero per il consumo e per l'industria e la crescente importazione di prodotto dall'estero.

Sarebbe pertanto opportuno un intervento governativo per addivenire ai mezzi ritenuti più validi per diffondere maggiormente il consumo del nostro miele e soprattutto per difenderlo evitando che il miele proveniente dall'estero soffochi l'apicoltura italiana.

In parecchie provincie italiane è praticata anche l'apicoltura nomade, forma di esercizio nota ai tempi di Virgilio e in Egitto praticata da due mila anni prima dell'Era cristiana ed esistente ancora oggi.

L'apicoltura nomade ha per oggetto la conduzione di alveari tenuti in sedi diverse nei vari periodi dell'annata.

Mediante il periodico spostamento degli alveari si tende a realizzare lo sfruttamento delle risorse nettariifere degli ambienti che si presentano successivamente nel corso dell'anno e che diversamente non verrebbero sfruttati o lo sarebbero solo parzialmente. L'apicoltura nomade assume notevole importanza nella zona Emiliano-Romagnola, in provincia di Pesaro e nelle provincie di Ragusa e Siracusa.

Riportiamo ora i risultati dei tre censimenti, richiamati dianzi, nelle loro cifre complessive :

Anni	Apicoltori	Alveari			Miele q.li	Cera q.li
		razionali	villici	totale		
1928	114.251	309.123	323.202	632.325	23.154,79	2.062,59
1933	113.748	306.800	340.537	647.237	62.859,69	4.499,58
1947	51.218	419.694	101.226	520.920	48.642,93	1.827,50 (1)

(1) media del triennio 1945-47.

Salvo il numero degli apicoltori la cui bassa cifra non può meritare alcuna fiducia, i dati del 1947 potrebbero trovare conferma pensando che durante il periodo bellico l'aumento degli alveari determinato dall'accresciuta richiesta di miele è stato inferiore alla diminuzione di essi per distruzioni cagionate dalla guerra.

Potrebbe anche sorprendere l'aumento del numero degli alveari razionali in confronto a quelli villici. Ma, facendo sempre la debita parte alla approssimazione dei dati dell'indagine, la situazione del patrimonio apistico risultava alquanto migliorata già nel 1940 secondo i dati raccolti dalla Sezione Apicoltori Italiani.

Appariva fin d'allora doversi dare la prevalenza agli alveari razionali od a favo mobile

e non più a quelli rustici e il numero dei primi si calcolava pari a 2/3 circa del totale.

Sebbene sia difficile presentare un esatto calcolo di produzione e di reddito dell'apicoltura italiana a causa delle difficoltà che si riscontrano per ottenere notizie complete e perfette, si può ugualmente stabilire che il patrimonio apistico italiano, il suo reddito, nonchè il maggiore rendimento della frutticoltura per la fecondazione dei fiori, rappresentano valori ragguardevoli dell'ordine di diverse decine di miliardi.

In ordine poi allo stato, ai bisogni ed alle possibilità di sviluppo della nostra apicoltura, dai censimenti possono trarsi le seguenti deduzioni:

1° Anche ammettendo una superiorità nel numero degli alveari a favo mobile su

quelli a favo fisso, siamo ancora lontani dalla generalizzazione dei sistemi razionali di conduzione che consentano non solo la raccolta del miele e della cera senza ricorrere al depreco apicidio (1) ma anche la vigilanza contro le malattie e le altre cause avverse che si manifestano con frequenza negli alveari e ne riducono la produzione quando non ne determinano addirittura la perdita totale.

2° La distribuzione dell'apicoltura nel nostro territorio nazionale è irregolare e al disotto delle possibilità nettariifere della vegetazione spontanea e coltivata delle singole località (2).

Da questo stato di cose scaturisce la necessità di un'appropriata propaganda in favore dell'apicoltura e un'efficace assistenza agli apicoltori. Il primo scopo si può raggiungere mediante la formazione di provetti esperti e il secondo mediante il perfezionamento di Enti ed Istituti che operino nel campo dell'apicoltura.

(1) Nelle arnie rustiche le api costruiscono i favi attaccandoli oltrechè alla soffitta anche alle pareti laterali. Per questo si chiamano a favo fisso. In queste arnie non è possibile perciò l'esame e la scomposizione dell'alveare nei favi che lo costituiscono. Non si può quindi procedere ad osservazioni periodiche (vigilanza!) e per la raccolta del miele e della cera vengono di regola uccise le api e distrutti i favi. Nei sistemi villici il miele viene estratto sottoponendo i favi a colatura e a pressatura: ne risulta un prodotto di qualità scadente. È facile intuire come tutto ciò sia evitato negli alveari a favo mobile. In questi gli elementi di razionalità consistono nell'uso dei telaini e dei fogli cerei e nell'impiego dello smielatore centrifugo.

(2) Il censimento del 1928 riporta anche i dati per le singole regioni e provincie.

Raggruppando le regioni italiane per classi del numero degli alveari allevati si ha: a) oltre i 40.000 alveari: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Romagna, Toscana, Marche, Abruzzi e Molise, Sicilia; b) dai 20 ai 40.000: Venezia Tridentina, Umbria, Sardegna; c) sotto 20.000: Liguria, Venezia Giulia, Dalmazia, Lazio-Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

Circa il carico degli alveari nell'ambito delle culture l'esperienza fatta in altri Paesi e confermata in Italia ha portato a stabilire che nelle condizioni normali di cultura promiscua il carico può oscillare da 1 a 2 alveari per ettaro e nel caso di frutteti specializzati, in produzione, due alveari per ettaro sono ritenuti sufficienti per le necessità della impollinazione. Il che porterebbe a stabilire che anche in tempo breve si potrebbero allevare in Italia oltre 2 milioni di alveari.

Tenuto presente, poi, quanto è stato detto circa i rapporti di interdipendenza fra apicoltura ed agricoltura, bisognerebbe pervenire alla saturazione delle possibilità nettariifere mediante una valutazione esatta di quello che si definisce il *carico* medio di api nell'ambito delle culture. Si dovrebbero pertanto incoraggiare le indagini intese alla precisazione del rapporto esistente nei vari ambienti fra il numero degli alveari e la flora nettariifera utile.

Da tutto quanto abbiamo detto sull'apicoltura italiana ne deriva la necessità di impostare, mediante una legge organica, un piano di lavoro proficuo ed atto a portare quell'industria verso un livello organizzativo e produttivo tale da fornire soddisfacenti produzioni di miele e cera e incalcolabili utilità all'agricoltura.

Al raggiungimento di tale importante finalità tende il disegno di legge che viene proposto all'approvazione del Senato e che sarà analizzato più avanti, dopo brevi cenni storici e critici alla legislazione precedente e vigente sulla materia.

LA LEGISLAZIONE APISTICA IN ITALIA.

Un preciso riferimento alle api ed agli alveari si riscontra nel Codice civile del Regno d'Italia del 30 novembre 1865 agli articoli 413 e 715. Il primo definisce gli alveari immobili per destinazione stabilendo la natura fondiaria dell'attività apistica; l'altro la proprietà degli sciami e l'eventuale diritto nei terzi di prenderli e ritenerli. Nel « libro della proprietà » del Codice civile del 1942, all'articolo 44 è stabilito che il proprietario di sciami ha diritto d'inseguirli nel fondo altrui ecc.

Gli interventi legislativi d'ordine speciale cominciano col decreto ministeriale 23 gennaio 1899 del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio in virtù del quale ebbero origine gli « osservatori apistici », speciali istituzioni provinciali aventi lo scopo di contribuire ad incrementare lo sviluppo dell'apicoltura con l'istruzione, con conferenze, con alveari modello, con la distribuzione di sciami ecc. . . . Salvo qualche eccezione dovuta alla passione dei dirigenti, l'intervento legislativo si manifestò di modesta utilità: gli

osservatori, morti in 69 provincie, dopo una vita piuttosto grama, scomparvero.

Una legge organica ed efficace per lo sviluppo e la difesa dell'apicoltura nazionale è il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, numero 2079 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e completato col Regolamento di cui al regio decreto 17 marzo 1927, n. 614.

Con la legge del 1925:

1. Viene resa possibile la costituzione, fra gli apicoltori, di Consorzi provinciali ed interprovinciali, sia nella forma volontaria, sia in quella obbligatoria. I Consorzi hanno le seguenti attribuzioni:

a) la lotta contro le malattie delle api a mezzo di speciali esperti di cui ogni Consorzio deve essere provvisto;

b) la diffusione dei metodi razionali di cultura delle api;

c) la protezione degli interessi dell'apicoltura, dell'industria e commercio dei prodotti degli apiari, la vigilanza per la repressione delle frodi.

2. È data facoltà agli esperti di accedere negli apiari, pertinenze, magazzini di prodotti, di attrezzi, ecc., nonchè di ordinare la soppressione degli alveari senza indennizzo.

3. È data facoltà ai Prefetti di vietare la rimozione di api e di materiale apistico dalle località infette o sospette della provincia e di vietare l'introduzione di api e di materiale provenienti da provincie infette. Può essere anche vietata l'introduzione di razze di api diverse dalla « ligustica ».

4. Per impedire l'introduzione di malattie, il Ministero dell'agricoltura, di concerto con quello dell'interno, può anche vietare l'importazione dall'estero di api e di materiale apistico.

Altre norme, intese sempre a prevenire e combattere le malattie e a mantenere pura la nostra ape ligustica sono contemplate nel Regolamento.

Utili conseguenze della legge del 1925 furono: il decreto ministeriale 30 ottobre 1926 col quale viene vietata l'introduzione di api vive dall'estero a seguito dei constatati pericoli del diffondersi di un'altra grave malattia delle api qual'è l'*acariosi*; il censimento del 1928 del quale è stato già detto e infine — merito maggiore della legge — l'aver consentito,

mediante i consorzi, d'infrenare il dilagare delle malattie delle api nelle provincie in cui si riscontrarono (1).

Le disposizioni di legge di cui abbiamo discusso si sono manifestate insufficienti sia a determinare un reale incremento dell'apicoltura, sia ad assicurare una tutela e difesa veramente efficaci di essa. La stessa difesa sanitaria che è lo scopo preminente della legge vigente non è assicurata. L'estrema diffusibilità che presentano le malattie delle api richiede per contenerla un'organizzazione difensiva più efficiente quale può ottenersi da una rete totalitaria di Consorzi di cui perciò necessita favorire la costituzione in ogni provincia.

Correlativamente all'estensione ovunque dei Consorzi, deriva la necessità del coordinamento della loro attività per parte di un ente che rappresenti lo strumento fondamentale per superare gli ostacoli e che abbia per attribuzioni: la ricerca scientifica, gli accertamenti diagnostici delle malattie, le prescrizioni curative ecc.

Viene anche invocata una speciale vigilanza sanitaria sugli stabilimenti nei quali si manipolano il miele e la cera per il motivo che il miele stesso è il principale veicolo di talune malattie e specialmente della peste americana.

Nella vecchia legge non è neppure adombrato il concetto dell'importanza che presenta la funzione pronuba delle api per la produzione agricola e che conferisce all'allevamento delle api il carattere di pubblica utilità fino a giustificare pienamente la richiesta dell'esonero fiscale per l'esercizio dell'apicoltura. Oltre a queste che sono esigenze fondamentali altre lacune presenta la legislazione vigente.

(1) Per completare la rassegna dei provvedimenti legislativi in materia di apicoltura aggiungiamo: il regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 98, con cui si istituisce la protezione doganale del miele in lire 300 a quintale. Un decreto ministeriale del 1940, con cui vennero totalmente vietate le importazioni del miele; il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1919, con cui fu resa possibile la concessione di saccarosio puro in esenzione di tassa di fabbricazione; il decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 487, che modifica l'articolo 10 del Regolamento del 1927 stabilendo la contribuzione annua a carico degli apicoltori in lire 20 per ogni alveare.

Di tutte sarà detto nell'esame comparativo fra la legge del 1925 e il disegno di legge odierno.

Il progetto, in un primo tempo, doveva essere esaminato dalla Commissione in sede referente e in varie riunioni si era proceduto all'esame di alcuni articoli.

Dato il gran numero di questi e la costatata prolissità del disegno di legge, la Commissione, per economia di tempo, deliberò di affidarne l'esame ad un ristretto numero dei suoi componenti con l'incarico altresì di formulare un testo sfronato da tutto ciò che si fosse ravvisato superfluo e tenendo presenti le modifiche proposte dai colleghi e dal relatore nella discussione generale in sede referente.

Fu nominata una Sottocommissione composta dal relatore e dai colleghi Carelli, Menghi, Milillo, Oggiano e Piemonte. La Sottocommissione in diverse riunioni ha espletato il suo mandato. Ma la Commissione frattanto decideva di chiedere alla Presidenza del Senato che il disegno di legge le venisse deferito in sede deliberante.

Oggi perciò esso viene in questa sede.

La Sottocommissione ha elaborato un nuovo testo ispirandosi a questi criteri:

1° ha ridotto il numero degli articoli del progetto originario sopprimendo quelli che o affermavano principi e sancivano disposizioni non accettabili o contenevano norme di carattere regolamentare;

2° ha semplificato e perfezionato nella forma tutto il progetto in rapporto alle esigenze della tecnica legislativa;

3° ha fuso in unico articolo quelli che, per la loro formulazione, lo richiedevano.

Il progetto, nel nuovo testo si compone di otto titoli e 34 articoli nei quali sono affrontati tutti i problemi che interessano la materia.

Il titolo I configura e disciplina gli organi preposti all'incremento e alla difesa dell'apicoltura e ne stabilisce i reciproci rapporti: Ministero dell'agricoltura e foreste, Consorzi apistici provinciali, Istituto Nazionale di Apicoltura. Al Ministero dell'agricoltura e foreste è riservata la suprema tutela del patrimonio apistico nazionale. Esso la esplica a mezzo dei Consorzi apistici provinciali (articolo 1).

Il Consorzio apistico provinciale è l'organo fondamentale di tutela e sviluppo dell'apicoltura. Ente di diritto pubblico consente forza alle disposizioni tutelatrici e coordinatrici. L'esperienza infatti ha dimostrato la validità ed efficacia dei Consorzi per la tutela dell'industria apistica ed essi hanno resistito al collaudo del tempo ed alla sollecitazione di avvenimenti e sconvolgimenti nazionali. Molte ovvie ragioni convergono inoltre nel dimostrare l'assoluta superiorità del Consorzio su tutti gli altri enti apistici possibili di cui in Italia esiste un mosaico. Un organismo unico per tutte le provincie non solo determina una disciplina unica, ma favorisce la struttura di un eventuale organismo nazionale che in caso diverso si troverebbe di fronte ad una complessità giuridica. Motivo questo non ultimo per auspicare una rete totalitaria di Consorzi.

La legge in esame stabilisce la costituzione dei Consorzi (articolo 2), ne definisce la natura giuridica (articolo 3), ne prevede le modalità del funzionamento (articoli 4 e 5) e specifica i loro compiti, accresciuti in confronto al passato (articolo 7).

Senza trascurare la necessaria azione di controllo del Ministero al quale spetta la vigilanza sulla gestione dei Consorzi, la legge garantisce la massima autonomia degli associati dal cui libero voto promana l'elezione delle cariche.

L'articolo 6 apporta una modifica sostanziale alla legge del 1925 per quanto concerne i mezzi finanziari per il funzionamento dei Consorzi. Il Regolamento di quella legge fissa esplicitamente il massimo imponibile per ciascun alveare. A prescindere che ragioni monetarie contingenti hanno mostrato l'assurdità di tale disposizione, essa risulta contraddittoria perchè le condizioni dell'apicoltura nelle varie regioni non sono uguali e il patrimonio dei Consorzi non può essere identico in tutte le provincie.

L'incongruenza è ovviata nella legge in esame che attribuisce al Consorzio la facoltà d'imporre il contributo che verrà determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. Anche il sistema di riscossione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo, rappresenta un'innovazione necessaria ai fini

di evitare eventuali evasioni e con ciò garantire il funzionamento del Consorzio.

Il disegno di legge prevede la riunione dei Consorzi provinciali in un organismo unico, nazionale e permanente che ne coordini le iniziative e rappresenti l'apicoltura nazionale (articolo 8).

Il progetto dei presentatori ne prevedeva il riconoscimento all'articolo 1 e all'articolo 11 faceva addirittura obbligo ai Consorzi di riunirsi in federazione.

Non è parso ammissibile che il riconoscimento della federazione preceda quello dei Consorzi. E ciò perchè, in omaggio al sistema democratico, è più giusto deferire alla maggioranza dei Consorzi la decisione di riunirsi in federazione. È anche da tenere presente che la precisa denominazione indicata nel progetto, coincidendo con quella di un'organizzazione esistente, verrebbe ad escludere altre associazioni apistiche a carattere nazionale. Esclusione *a priori* di cui non si vede la giustificazione.

Con l'articolo 8 si sancisce la volontarietà per la costituzione dell'organismo nazionale senza per altro trascurare l'eventualità del difetto d'iniziativa deferendo quest'ultima a Ministero dell'agricoltura qualora mancasse.

Nella legge del 1925 manca l'indicazione di un organo tecnico supremo che rappresenti l'autorità scientifica ed ufficiale cui possano fare capo il Ministero e i Consorzi.

In Italia possediamo un istituto specializzato per ricerche sulle malattie e sulla biologia e genetica delle api: l'Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna, creato per volontà degli apicoltori fin dal 1925 ed ormai affermatosi, nonostante i mezzi limitati di cui ha disposto, come uno dei migliori istituti europei del genere.

È tempo che si dia a questo Istituto un riconoscimento ufficiale e gli si assicuri il mantenimento per metterlo in grado di funzionare in estensione ed in profondità. A ciò provvede il disegno di legge con gli articoli 9 e 10.

Il Titolo II riguarda gli esperti apistici e gli obblighi degli apicoltori delle provincie in cui manca il Consorzio.

Poichè i compiti affidati all'esperto sono

di particolare delicatezza e responsabilità (articolo 12) per cui, oltre alla particolare competenza, si richiede un notevole prestigio, il progetto attribuisce all'ispettore la qualifica di pubblico ufficiale quand'è nell'esercizio delle sue funzioni.

L'articolo 13 stabilisce l'obbligo degli apicoltori di fare annualmente la denuncia degli alveari posseduti. Merita di essere rilevato che l'obbligo si estende a tutti gli apicoltori anche quando non sono organizzati in consorzio. E ciò non solo per evidenti ragioni d'ordine generale (aggiornamento del patrimonio apistico nazionale, esatta conoscenza dello stato reale dell'industria ecc.) ma anche perchè le notizie che verranno in possesso dell'Ispektorato dell'agricoltura, metteranno questi ultimi in grado di giudicare con dati di fatto della necessità di promuovere la costituzione dei Consorzi e di reperire quella maggioranza che è richiesta per accogliere la domanda degli apicoltori quando chiedono di consorziarsi.

La materia inerente alla profilassi delle malattie delle api è trattata nel Titolo III.

La legge del 1925 è insufficiente nei riguardi delle norme di polizia sanitaria: non vi sono compiutamente specificate le malattie soggette a denuncia, non è prevista l'istituzione di «zone infette» che per alcune malattie è indispensabile; sono inefficaci le modalità di denuncia da parte degli apicoltori; sono affidati agli esperti mansioni che contrastano con le leggi generali dello Stato e talune trascendono la loro competenza tecnica come quelle di accertare clinicamente le malattie e di fissare i termini entro i quali la malattia deve essere scomparsa. Nella stessa legge, ispirata principalmente alla lotta contro la «peste americana», non sono precisati i provvedimenti che sono necessari nei riguardi delle malattie delle api adulte e particolarmente dell'«acariosi».

A queste lacune e ad altre minori che per brevità si tacciono, il disegno di legge in esame provvede esaurientemente con gli articoli dal 16 al 20.

Alla difesa delle razze e alla funzione pronuba delle api provvede il Titolo IV del disegno di legge. Con gli articoli 21 e 22 si stabilisce il divieto di introduzione di api vive

diverse dalla ligustica nelle Isole (1) e la creazione di « zone di protezione » attorno agli allevamenti di api regine, di riconosciuta importanza nazionale, per evitare fecondazioni ad opera di fuchi di razze diverse.

Una delle principali cause di mortalità delle api è eliminata col divieto contenuto nell'articolo 23, dei trattamenti antiparassitari ai fruttiferi durante la fioritura, mediante sostanze velenose per le api (arseniati). I trattamenti insetticidi a fiore aperto si sono dimostrati inutili e pertanto col divieto suddetto si viene ad avvantaggiare contemporaneamente la frutticoltura e l'apicoltura.

Allo scopo di favorire lo sfruttamento razionale e graduale delle risorse nettariifere del territorio nazionale il Titolo V disciplina le distanze e l'esercizio dell'apicoltura nomade, imponendo a quest'ultima opportune limitazioni quando ciò sia richiesto da gravi esigenze sanitarie.

Con le disposizioni contenute negli articoli 27 e seguenti, fino al 31 del Titolo VI, si garantisce la genuinità del prodotto delle api contro pubblicità equivocate e anche nei riguardi del miele estero importato. Si tutelano così gli interessi degli apicoltori in rapporto a sleali o nocive concorrenze commerciali, e gli interessi del consumatore.

Ma l'articolo 27 del Titolo VI merita particolare rilievo per gli alti fini che con esso si vogliono raggiungere mediante l'esonero fiscale del reddito derivante dall'apicoltura.

Da tempo gli apicoltori invocano un tale provvedimento e già nella preparazione della legge del 1925 era stato formulato un articolo che prevedeva lo sgravio dell'imposta diretta del reddito dell'apicoltura. Ma la legge fu poi varata, purtroppo, con la soppressione di tale articolo.

Abbiamo già rilevato che per i rapporti di interdipendenza esistenti fra apicoltura ed agricoltura, quella deve considerarsi un'atti-

vita di pubblica utilità e di interesse sociale. Ai fini della intensificazione della produzione agraria è necessario pertanto favorire con ogni mezzo la diffusione dell'allevamento delle api in ogni azienda rurale, dove esso rappresenta non tanto una piccola industria ma un fattore indispensabile di produzione agraria, con benefici di tale rilievo da non far passare in seconda linea e considerare indirette e secondarie le produzioni di miele e di cera.

Nel momento attuale, poi, l'apicoltura per i gravissimi danni subiti dalla guerra trovandosi impegnata in un processo di ricostruzione lento e difficile.

Purtroppo, in contrasto con questa realtà che richiederebbe speciali contributi per la ricostruzione degli apiari, questi soggiacciono ad una pressione fiscale altissima per accertamenti di redditi industriali tassati di ricchezza mobile, per sopraprofiti di guerra ecc.

Ma a prescindere da queste considerazioni, ragioni di natura giuridica intervengono in favore dell'esonero fiscale:

a) Il reddito dell'apicoltura ha natura fondiaria e non industriale. Esso perciò deve ritenersi compreso nel reddito agrario accertato ed accertabile come vi è compreso l'allevamento del bestiame e quello dei bachi.

b) L'imposta si applica ai redditi certi e presunti, che si percepiscono ogni anno. Il reddito apistico (*sui generis*) non è percepito o percepibile ogni anno, per cause indipendenti dalla volontà. È un reddito *eventuale* a causa di fattori esterni (condizioni atmosferiche-floreali ecc.) ed interni (malattie, saccheggi ecc.): ad esso è da applicare la media pluriennale propria dell'accertamento del reddito agrario.

c) L'apicoltore agricoltore nell'esercizio della sua apicoltura non assume nè la figura del commerciante nè quella dell'industriale e pertanto neanche le altre tasse ed imposte sono dovute nella vendita dei prodotti del proprio apiario.

d) Anche i piccoli apicoltori non dovrebbero subire tassazione alcuna essendo la loro attività apistica meramente accessoria e dato che i loro apiari, anche negli anni di produzione nulla o negativa, attuano il servizio di pubblica utilità a beneficio della produzione agricola.

(1) In talune zone del nostro paese (Sicilia - Carnia) si trovano diffuse naturalmente api che, per quanto meno buone della ligustica, date le condizioni di ambiente di quelle zone, rispondono bene e forse meglio della ligustica. Secondo l'opinione di molti autori gli incroci possono migliorare la laboriosità e la rusticità di una razza di api, ma quasi sempre ne peggiorano il carattere.

Il Titolo VII è costituito dal solo articolo 32 con cui sono comminate le penalità.

L'articolo 34 (Titolo VIII) prevede il coordinamento delle norme emanate in sede regionale con quelle contenute nella presente legge. E ciò è necessario dato che l'Ente Regione a norma dell'articolo 117 della Costituzione può emanare norme legislative in materia di apicoltura.

Onorevoli senatori, l'apicoltura italiana è impegnata in uno sforzo ricostruttivo del quale sono segni manifesti sia l'incremento quantitativo della produzione apistica sia il miglioramento qualitativo degli impianti.

Se questa interessante industria sarà agevolata e difesa da un'adeguata e organica legislazione speciale, potrà pervenire in breve ad uno sviluppo e ad un livello produttivo, tali da recare incalcolabili benefici alla nostra economia agricola. È per questi motivi che si propone l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, passando all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 1.

La tutela del patrimonio apistico nazionale spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la esplica a mezzo dei Consorzi apistici provinciali costituiti secondo le norme della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Il Prefetto, quando ne faccia domanda un gruppo notevole di apicoltori, sentito il parere dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura, procede alla costituzione del Consorzio apistico provinciale obbligatorio che comprende tutti coloro che posseggono alveari di qualsiasi tipo ed esercitano l'apicoltura nella provincia.

In difetto di tale iniziativa il Prefetto, su parere conforme dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, può ugualmente disporre la costituzione obbligatoria del Consorzio quando, nella provincia, l'apicoltura abbia notevole importanza oppure quando la mancanza del

Consorzio costituisca per essa un danno od un pericolo.

SPEZZANO. A nome dei colleghi del mio Gruppo, dichiaro che voteremo contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il Consorzio, come sopra costituito, ha personalità giuridica propria ed autonomia di gestione; esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 4.

I Consorzi istituiti ai sensi della legge 17 marzo 1926, n. 562, si trasformano di diritto nei Consorzi apistici provinciali previsti dalla presente legge.

I beni e le passività, i diritti e le obbligazioni comunque pertinenti ai Consorzi costituiti per gli scopi previsti dalla legge 17 marzo 1926, n. 562, sono di diritto trasferiti ai nuovi Consorzi apistici provinciali.

SPEZZANO. A nome dei colleghi del mio Gruppo, dichiaro che voteremo contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Il Consorzio apistico provinciale è amministrato da un Consiglio di sette membri eletti dai soci.

Alle riunioni di detto Consiglio partecipano, con voto consultivo, il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il Veterinario provinciale.

Il Regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge fisserà le norme riguardanti l'elezione del Consiglio, l'amministrazione ed il funzionamento del Consorzio.

(È approvato).

Art. 6.

Per il proprio funzionamento il Consorzio impone agli apicoltori un contributo determinato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in proporzione del numero degli alveari, sia rustici che razionali, posseduti da ciascun socio.

I contributi previsti dal precedente comma sono determinati per ruoli comunali; la riscossione avviene con la procedura speciale privilegiata per le imposte dirette.

(È approvato).

Art. 7.

I Consorzi apistici provinciali di cui agli articoli precedenti hanno i seguenti compiti:

a) esercitare la vigilanza per l'applicazione della presente legge;

b) diffondere fra gli apicoltori le norme tecniche di allevamento razionale delle api e di profilassi contro le malattie delle stesse;

c) curare la selezione e la conservazione della razza di api allevata;

d) esercitare la vigilanza per la repressione delle frodi in materia apistica;

e) vigilare a scopo sanitario le fabbriche di fogli cerei e i commercianti di miele e cera che operino nella circoscrizione del Consorzio;

f) promuovere periodici e sistematici accertamenti sanitari di tutti gli alveari;

g) indire ogni anno, entro il 31 marzo, il censimento degli alveari, razionali e rustici, esistenti nella provincia;

h) spiegare opera di assistenza a favore dei soci con facoltà di provvedere, esclusa ogni finalità speculativa e con gestione separata, alla vendita dei prodotti e all'acquisto di materiale apistico.

Potranno altresì promuovere ed attuare forme di assicurazioni mutualistiche.

(È approvato).

Art. 8.

I Consorzi apistici provinciali, al fine di un opportuno coordinamento, possono riunirsi in un'apposita organizzazione nazionale. Alla costituzione di essa provvede il Ministro dell'agri-

coltura e delle foreste quando la maggioranza dei Consorzi ne faccia domanda oppure, in mancanza di tale richiesta, quando la costituzione dell'organizzazione, a giudizio dello stesso Ministro, sia ritenuta utile agli interessi dell'apicoltura.

SPEZZANO. A nome dei colleghi del mio Gruppo, dichiaro che voteremo contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

L'Istituto nazionale di apicoltura, istituito in Bologna presso l'Istituto di zooculture dell'Università degli studi, funziona come organo di consulenza scientifico-tecnica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal quale è vigilato e dei Consorzi apistici di cui alla presente legge.

Oltre quelli indicati nel proprio statuto sono compiti dell'Istituto nazionale di apicoltura:

1° l'istruzione degli esperti apistici di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge;

2° gli accertamenti diagnostici delle malattie delle api per conto dei Consorzi provinciali;

3° le prescrizioni curative delle malattie delle api.

È fatto obbligo all'Istituto nazionale di apicoltura di comunicare l'esito degli accertamenti diagnostici positivi oltre che a quelli interessati, a tutti i Consorzi apistici provinciali nonché agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e ai prefetti delle provincie ove non esiste il Consorzio apistico.

(È approvato).

Art. 16.

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale di apicoltura contribuisce anche il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale vi provvede con fondi iscritti in apposito capitolo del proprio bilancio.

(È approvato).

II.

ESPERTI APISTICI — OBBLIGHI DEGLI APICULTORI NELLE PROVINCE IN CUI NON ESISTE IL CONSORZIO APISTICO.

Art. 11.

I Consorzi apistici dovranno provvedersi a proprie spese di esperti apistici in numero proporzionale alle loro esigenze.

La nomina degli esperti è soggetta alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I Consorzi possono designare apicoltori di nota capacità e competenza, per coadiuvare ed assistere gli esperti nelle mansioni di vigilanza.

SPEZZANO. A nome dei colleghi del mio Gruppo, dichiaro che voteremo contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

Gli esperti apistici esplicano:

a) la vigilanza su tutti gli alveari compresi nella circoscrizione provinciale con particolare riferimento alla profilassi delle malattie soggette a denuncia, alla repressione dell'apicidio, all'osservanza delle distanze fra gli apiari e delle norme relative all'esercizio dell'apicoltura nomade;

b) la vigilanza a scopo sanitario sulle fabbriche di fogli cerei e sul commercio del miele;

c) la vigilanza sul controllo della razza di api allevata ai fini della sua purezza;

d) la propaganda per la diffusione della apicoltura razionale.

Nell'esercizio delle loro funzioni hanno la qualifica di pubblici ufficiali.

SPEZZANO. Dichiaro, a nome dei colleghi del mio Gruppo, che voteremo anche contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 13.

I possessori di alveari di qualunque tipo sia rustici che razionali debbono farne denuncia in appositi moduli entro il 31 marzo di ogni anno al proprio Consorzio. La denuncia è obbligatoria anche per gli apicoltori delle provincie dove il Consorzio non sia ancora costituito. In questo caso essa sarà presentata al Sindaco del comune dove è situato l'apiario.

Il Sindaco trasmetterà le denunce al Prefetto e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il censimento annuale sarà indetto mediante pubblico manifesto da affiggersi in tutti i comuni.

SPEZZANO. Anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, dichiaro che voteremo contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 14

Nelle provincie in cui dal censimento risulterà una maggioranza degli alveari a favo mobile su quelli a favo fisso, potrà, con decreto del Prefetto emanato ad iniziativa del Consorzio, o, in mancanza, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, essere vietata la soppressione, anche parziale, di famiglie di api compiuta allo scopo di trarne i prodotti (apicidio).

(È approvato).

III.

PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE API.

Art. 15.

Sono malattie delle api soggette a denuncia:

- la peste americana;
- la peste europea;
- l'acariasi;
- la noseemiasi.

Con ordinanza ministeriale potranno essere aggiunte altre malattie infettive o parassitarie a carattere diffusivo.

(È approvato).

Art. 16.

Il conduttore, il consegnatario di alveari di qualsiasi sistema e tipo e chiunque ne abbia interesse, appena constatati o sospetti l'esistenza di malattie (mortalità della covata, spopolamento degli alveari) deve farne denuncia al Consorzio apistico provinciale.

Il conduttore o il consegnatario dell'apiario denunciato hanno l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite per iscritto dall'esperto apistico. Nelle provincie dove non esiste il Consorzio le denunce di cui al comma precedente saranno presentate al sindaco del Comune che ne darà comunicazione al Prefetto e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per gli opportuni provvedimenti.

(È approvato).

Art. 17.

È proibito esporre e lasciare a portata delle api il miele, i favi e il materiale infetto o sospetto. È fatto divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare od occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattie o compresi nel territorio incluso nella « Zona infetta » di cui al comma seguente.

Constatata l'esistenza in un apiario di una delle malattie indicate all'articolo 15, il Presidente del Consorzio apistico provinciale promuove dal Prefetto il decreto di « Apiario infetto » e di « Zona infetta ». Quest'ultima deve comprendere tutti gli alveari situati nel raggio di volo delle api, considerato non inferiore ai 3 chilometri.

Dove il Consorzio non esiste, il provvedimento prefettizio viene richiesto dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(È approvato).

Art. 18.

Ai fini profilattici il Prefetto, su richiesta del Consorzio apistico provinciale o, in mancanza di questo, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, può ordinare la distruzione degli alveari infetti o sospetti di malattie infettive ed infestive e degli alveari che risultino abbandonati. Questi ultimi potranno essere

affidati in gestione al Consorzio apistico provinciale o, se questo non esista, al Consorzio della provincia più vicina. Contro i provvedimenti prefettizi è ammesso ricorso degli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che può disporre ulteriori accertamenti.
(È approvato).

Art. 19.

È vietato sperimentare sulle api vive con materiale patologico salvo che non si tratti d'istituti scientifici debitamente autorizzati i quali tuttavia dovranno adottare tutte le misure atte ad impedire la diffusione della malattia che è oggetto di studio.

(È approvato).

Art. 20.

L'importazione di api vive da altre provincie è condizionata alla scorta del certificato di origine e di sanità rilasciato dai Consorzi apistici di provenienza o dagli organi preposti alla vigilanza apistica.

(È approvato).

IV.

TUTELA DELLE RAZZE

E DELLA FUNZIONE PRONUBA DELLE API

Art. 21.

È vietato introdurre nel territorio continentale italiano api vive di specie e razze diverse dell'*Apis ligustica* Spin. Nelle Isole della Repubblica il Presidente del Consorzio apistico provinciale od il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura possono promuovere un decreto prefettizio che vieti la introduzione di razze di api diverse da quella predominante.

(È approvato).

Art. 22.

Il Prefetto della provincia, su proposta del Presidente del Consorzio apistico provinciale o, dove questo non esiste, del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, a scopo di tu-

telare la purezza della razza ed il commercio delle api regine, può emanare un decreto che istituisca una « zona di protezione », con disciplina dell'esercizio dell'apicoltura attorno agli allevamenti industriali di api regine di riconosciuta importanza nazionale.

(È approvato).

Art. 23.

Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante con sostanze venefiche per le api, dall'inizio della fioritura alla completa caduta dei petali.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ogni anno e nell'epoca opportuna, pubblicheranno e diffonderanno con i mezzi più idonei le norme disciplinari per i trattamenti insetticidi agli alberi da frutto.

È fatto obbligo ai fabbricanti di sostanze insetticide di indicarne l'uso e di imprimere a caratteri evidenti ed indelebili sui recipienti che le contengono, l'avvertimento che esse sono nocive alle api.

(È approvato).

V.

DISTANZE FRA GLI APIARI E DISCIPLINA DELL'APICOLTURA NOMADE.

Art. 24.

Tra gli apiari fissi e tra gli apiari fissi e quelli nomadi, devono intercedere le distanze determinate dal regolamento.

(È approvato).

Art. 25.

Chiunque intenda esercitare in proprio o per conto di terzi l'apicoltura nomade deve essere provvisto di apposito « libretto di esercizio » che vale come riconoscimento della capacità tecnica del titolare e della idoneità degli alveari anche dal punto di vista sanitario.

Il libretto di esercizio sarà rilasciato dal Consorzio apistico provinciale o, dove esso non esiste, dall'Ispettorato provinciale dell'agricol-

tura, previo accertamento delle condizioni di cui al comma precedente

Sul libretto di esercizio saranno indicati anche gli esiti delle ispezioni e controvisite effettuate dagli organi preposti alla vigilanza delle varie località di sosta.

SPEZZANO. A nome dei colleghi del mio Gruppo, dichiaro che voteremo contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 26.

Il Prefetto, su proposta del Presidente del Consorzio apistico provinciale o, in mancanza, del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, può vietare, anche solo per determinati periodi, l'esercizio dell'apicoltura nomade e lo spostamento di alveari nell'ambito della provincia o in parte di essa o infine la introduzione di alveari da altre provincie, qualora gravi esigenze sanitarie lo richiedano.

È data facoltà ai Consorzi di disciplinare la distribuzione degli alveari appartenenti ai nomadisti.

SPEZZANO. Dichiaro, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, che voteremo contro questo articolo

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

VI.

ESENZIONI FISCALI.

TUTELA DEL COMMERCIO DEL MIELE.

Art. 27.

Il reddito derivante dall'apicoltura è da considerarsi reddito fondiario e, quindi, non è tassabile separatamente da quello del fondo in cui l'allevamento apistico è esercitato.

MEDICI. La disposizione contenuta nell'articolo 27 mi sembra in contrasto con la legge esistente in materia, la quale stabilisce che il reddito derivante dall'apicoltura è eso-

nerato dall'imposta, purchè sia un reddito normale, cioè che non derivi da una attività industriale eccedente la capacità produttiva del fondo. Il testo attuale dell'articolo 27 esclude invece dall'imposizione qualsiasi reddito, per cui sarebbe esonerato dall'imposta anche chi, ad esempio, esercitasse l'industria apiaria e disponesse quindi di centinaia di alveari. Ora, se noi accettassimo questo principio, dovremmo poi adottarlo anche per tutte quelle attività industriali che eccedono la capacità produttiva dei fondi, con le inevitabili conseguenze del caso.

Su questo argomento vi è del resto una letteratura giuridica assai ampia e di rilevante importanza. Ad esempio, Oronzo Quarta, che fu senatore del Regno, scrisse una memoria assai notevole in materia. La formulazione di questo articolo impone, quindi, la necessità di affrontare delicati problemi giuridici.

ROCCO. A mio avviso sarebbe opportuno sopprimere l'articolo 27 perchè se l'attività apistica fa parte di un'azienda agraria, non sarà possibile sottrarre all'imposizione questo particolare settore produttivo: esso, infatti, sarà compreso nella tassazione generale del reddito fondiario; se invece l'attività in questione assumerà un carattere speculativo, allora evidentemente essa sarà sottoposta alla imposizione a cui vanno soggette le attività industriali.

DI ROCCO, *relatore*. Il testo dell'articolo 27 fu oggetto, anche in sede di Sottocomitato, di ampia discussione. Io ebbi a far presente che probabilmente un tempo la soluzione era pacifica, poichè il reddito dell'apicario non era tassato a parte. Ora invece la situazione si è notevolmente modificata, come risulta anche dalla lettura dei numerosi ed unanimi voti espressi in parecchi Congressi tenutisi in materia di apicoltura.

Ho saputo che con una circolare il Ministero delle finanze ha dato disposizioni perchè sia tassato il reddito derivante dall'apicoltura, senza distinguere quello che si identifica con il reddito globale del fondo, da quello che deriva da un'attività industriale esercitata automaticamente.

Nei Congressi che ho ricordato, sono state fatte anche osservazioni di natura giuridica che ho elencate nella relazione e che desidero

ripetervi. In quei Congressi si è notato che il reddito dell'apicoltura ha natura fondiaria e non industriale; esso perciò deve ritenersi compreso nel reddito agrario accertato e accertabile, come vi è compreso l'allevamento del bestiame. L'imposta si applica ai redditi certi o presunti che si percepiscono ogni anno: il reddito apistico è un reddito *sui generis*, non è percepito o percepibile ogni anno, per cause indipendenti dalla volontà; è un reddito al quale, a causa di fattori esterni — condizioni atmosferiche, floreali, ecc. e interni malattie, saccheggi — può essere applicata la media pluriennale propria dell'accertamento del reddito agrario. Occorre infine tenere presente, ai fini dell'imposizione, che l'apicoltore o l'agricoltore, nell'esercizio dell'apicoltura, non assume nè la figura del commerciante, nè quella dell'industriale.

Avendo esposto questi principi in seno al Sottocomitato con l'aiuto specialmente del collega Oggiano, venne formulato l'attuale testo di questo articolo, in quanto sembrò, e sembra ancora a me, che la dizione sia tale da escludere quegli allevamenti apistici che hanno carattere industriale e che sono quindi avulsi dalla conduzione del fondo. Infatti, quando si dice che il reddito derivante dall'apicoltura è da considerarsi reddito fondiario e che non è tassabile separatamente da quello del fondo in cui l'allevamento apistico è esercitato, mi sembra che con tale formula sia stabilito chiaramente che debba essere esclusa dalla esenzione l'attività apistica di carattere puramente industriale.

CARELLI. Mi sembra che il punto essenziale stia nella esigenza che l'apicoltura sia esercitata nel fondo e che il reddito da essa derivante faccia parte del reddito del fondo. Si tratta, ora, di distinguere codesto tipo di apicoltura da quello di carattere industriale. Ritengo che la questione potrebbe essere risolta inserendo fra le parole « il reddito » e le altre « derivante dall'apicoltura » l'aggettivo « normale » o « ordinario ».

MEDICI. Propongo di sostituire l'attuale testo dell'articolo 27 con il seguente: « Il reddito derivante dall'apicoltura in quanto sia da considerarsi reddito fondiario e agrario non è tassabile separatamente da quello del fondo in cui l'allevamento apistico è eserci-

tato ». In questo modo si scolpisce il concetto che, quando si tratti di reddito fondiario, il reddito derivante dall'apicoltura non è colpibile; mentre invece è compabile quando si tratti di reddito industriale.

TARTUFOLI. Ritengo che l'emendamento proposto dal senatore Medici potrebbe essere opportunamente integrato aggiungendo alle parole « derivante dall'apicoltura », la parola « aziendale », che restringerebbe l'ambito dell'esercizio dell'apicoltura esentato dall'imposta a quella attività svolta appunto nell'ambito dell'azienda agricola.

MEDICI. Ritengo che l'aggiunta proposta dal senatore Tartufoli sia superflua, e quindi mantengo inalterato il testo del mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27 nel seguente nuovo testo proposto dal senatore Medici:

Art. 27.

Il reddito derivante dall'apicoltura in quanto sia da considerarsi reddito fondiario e agrario non è tassabile separatamente da quello del fondo in cui l'allevamento apistico è esercitato.

Chi approva tale nuovo testo dell'articolo 27 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art 28

Qualunque sostanza che non sia il prodotto genuino delle api non può essere denominata « miele ».

Nella propaganda commerciale di qualsiasi sostanza alimentare diversa dal miele e sui recipienti che la contengono è vietato l'uso di disegni di api, di alveari o di espressioni atte a generare equivoci o a sorprendere la buona fede del consumatore.

(È approvato).

Art. 29.

Sui recipienti di vendita del miele importato dall'estero dovrà figurare la dicitura a caratteri evidenti ed indelebili di « Miele estero » con espressa garanzia di sanità.

(È approvato).

Art. 30.

Nel commercio del miele sono consentite le denominazioni riferite alla sorgente principale del nettare dal quale proviene (miele di acacia, di sulla, ecc.) e quelle del luogo di produzione (miele delle Alpi, del Garda, ecc.) purchè con le analisi qualitative del sedimento tali denominazioni siano chiaramente dimostrabili dall'esame del polline.

(È approvato).

Art. 31.

Il regolamento di cui all'articolo 33 stabilirà le norme relative al controllo sulla genuinità del prodotto e sull'igiene del commercio.

(È approvato).

VII.

PENALITÀ.

Art. 32.

Le trasgressioni alle disposizioni contenute negli articoli 18, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della presente legge sono punite con l'ammenda da lire tremila a lire quindicimila. Alla stessa ammenda soggiace chiunque impedisca all'Ispettore apistico provinciale (articolo 16 e 17) il pieno esercizio delle sue funzioni o si rifiuti di fornirgli le informazioni richieste o le dia inesatte o mendaci o comunque si opponga alla esecuzione delle disposizioni da lui impartite, salvo che il fatto costituisca reato previsto e punito con pena maggiore dal Codice penale. Il trasgressore sarà inoltre tenuto alla rifusione dei danni. La Federazione apistica nazionale italiana e i consorzi apistici provinciali sono autorizzati a costituirsi parte civile nei giudizi penali contro i colpevoli di reati prevenuti dalla presente legge.

ROCCO. Penso che le penalità previste all'articolo 32 siano eccessivamente gravose. Ritengo, quindi, che sia necessario ridurle ad una misura più congrua, per cui proporrei

un minimo di lire mille e un massimo di lire cinquemila.

In secondo luogo, mi sembra inopportuno il richiamo contenuto in questo articolo al Codice penale. Non occorre, infatti, richiamare le disposizioni del Codice penale in una legge particolare, dato che la loro efficacia è, evidentemente, incontrastata ed incontrastabile. Proporrei, quindi, di sopprimere le parole: «salvo che il fatto costituisca reato previsto e punito con pena maggiore dal Codice penale».

Infine mi sembra anche inopportuno concedere alla Federazione apistica nazionale italiana e ai Consorzi apistici provinciali la facoltà di costituirsi parte civile, anche nei giudizi penali contro i colpevoli di infrazioni più lievi.

Una simile disposizione colpirebbe in definitiva troppo gravosamente i piccoli agricoltori, risolvendosi così in una norma veramente vessatoria. Il testo dell'articolo 32, poi, deve essere coordinato con le norme di alcuni articoli già approvati.

MENGHI. Circa le proposte fatte dal senatore Rocco, desidero notare che i membri della Sottocommissione, tra i quali ero anch'io, furono tutti d'accordo sulla opportunità di sopprimere alcune disposizioni particolarmente rigide contenute nell'articolo in discussione. Demmo, quindi, incarico al senatore Oggiano, il quale aveva espresso appunto questa esigenza, di redigere un nuovo testo da sottoporsi all'esame della Commissione, testo che però non ci è pervenuto. Questo desidero notare per sottolineare il sostanziale accordo che vi è tra il pensiero della Sottocommissione e le proposte fatte dal senatore Rocco, alle quali pertanto aderisco.

PIEMONTE. Mentre dichiaro di essere d'accordo sulla proposta relativa alla riduzione delle penalità, ritengo che sia opportuno dare alla Federazione apistica nazionale italiana e ai Consorzi apistici provinciali la facoltà di costituirsi parte civile, in considerazione del fatto che, come in altri casi analoghi, non vi è un organo autorizzato a rappresentare tutta la categoria, per cui queste leggi in genere rimangono praticamente inoperanti. In sostanza, si tratta di creare un nuovo tipo di iniziativa per l'applicazione della legge, e, poichè la Federazione o i Consorzi rappresen-

tano la volontà di tutti i suoi soci, quindi di tutti gli apicoltori, mi sembra giusto che questa volontà possa esprimersi anche costituendosi parte civile nei giudizi penali.

MENGHI. Faccio osservare al senatore Piemonte che se noi consentiamo alla Federazione apistica nazionale italiana ed ai Consorzi apistici provinciali di costituirsi parte civile, l'imputato che venga condannato al pagamento dell'ammenda minima, dovrà poi pagare anche tutte le spese di parte civile, le quali sarebbero di gran lunga superiori alla misura dell'ammenda: ciò evidentemente non è ammissibile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti il seguente testo dell'articolo 32, coordinato con gli articoli già approvati e risultante dalle modificazioni proposte dal senatore Rocco:

VII.

PENALITÀ.

Art. 32.

Le trasgressioni alle disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30 della presente legge, sono punite con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila. Alla stessa ammenda soggiace chiunque impedisca all'esperto apistico provinciale (articoli 11 e 12) il pieno esercizio delle sue funzioni o si rifiuti di fornirgli le informazioni richieste o le dia inesatte o mendaci o comunque si opponga alla esecuzione delle disposizioni da lui impartite. Il trasgressore sarà inoltre tenuto alla ritorsione dei danni.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

VIII.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 33.

Con apposito regolamento saranno stabilite le norme per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 34.

Le norme legislative che in materia di apicoltura verranno emanate dagli Enti regionali di cui al Titolo V della Costituzione della Repubblica italiana, dovranno essere coordinate con la presente legge.

(È approvato).

C'è ora da mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

SPEZZANO. Come abbiamo già avuto occasione di dichiarare nel corso delle precedenti discussioni, i colleghi del mio Gruppo ed io, mentre in linea di principio non siamo contrari al presente disegno di legge, voteremo tuttavia contro di esso perchè nel provvedimento in questione sono contenute alcune norme che secondo noi sono ingiuste, precisamente quelle di cui agli articoli contro i quali abbiamo dichiarato di votare.

Per questi motivi dichiariamo di rinnovare il nostro voto sfavorevole, in sede di votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto anche che in seguito all'approvazione del nuovo testo del disegno di legge mi sembra opportuno modificare anche il titolo del disegno di legge stesso. Propongo pertanto che al titolo « Provvedimenti in difesa dell'apicoltura » sia sostituito il seguente: « Provvedimenti per l'incremento e la difesa dell'apicoltura ». Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 10,30.